



TRIBUNALE DI VERONA

N. 9772/2021 RG

Il Giudice,

sciogliendo la riserva che precede,

pronunciando sull'istanza di sospensiva formulata da parte opponente

ritenuto che la pretesa creditoria di [REDACTED] sia stata legittimamente iscritta a ruolo (ed attivata in via esecutiva per il tramite di [REDACTED] – riscossione, mediante la notifica della cartella di pagamento oggetto di opposizione), pur in assenza di preliminare costituzione di un titolo esecutivo giudiziale, per le ragioni (pienamente condivisibili) indicate nella sentenza del Tribunale di Napoli del 12.4.2021, riportate alle pagine 13 ss della comparsa di risposta di [REDACTED];

rilevato che le fideiussioni sono sottoscritte dall'opponente, sicchè rispetto allo stesso non si pone alcun problema di certezza della data del negozio (che potrebbe prospettarsi rispetto ai terzi). Peraltro è lo stesso [REDACTED], nella comunicazione di recesso dalla garanzia del 9.3.18, a dichiarare e riconoscere che la fideiussione (poi rinnovata) era stata rilasciata in data 16.1.2023;

rilevato che, come chiarito dalla Cassazione a sezioni unite 41994/21, la nullità dell'intesa anticoncorrenziale a monte determina la nullità delle sole clausole della fideiussione a valle che riproducono le clausole dello schema ABI del 2003 ritenute illegittime dalla Banca d'Italia (clausole 2, 6 e 8) sicché – dovendosi nella fattispecie ritenere che la banca e l'opponente avrebbero comunque concluso il contratto di fideiussione anche in assenza delle clausole nulle – non può essere affermata la nullità dell'intera fideiussione per cui è causa;

rilevato che nella fideiussione oggetto di causa è prevista (art. 7) la deroga al disposto dell'art 1957 cc per quanto attiene all'onere di attivazione del creditore verso il debitore principale, al fine di non perdere i propri diritti verso il fideiussore (entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione). Tale clausola è di tenore del tutto analogo alla clausola n. 6 dello schema ABI dichiarato nullo nel 2003 e deve perciò ritenersi nulla, in quanto attuativa dell'intesa anticoncorrenziale a monte. Ebbene l'obbligazione di pagamento verso la debitrice principale [REDACTED] srl era divenuta esigibile nel momento in cui, in data 3.10.18, la Banca creditrice la aveva dichiarata decaduta dal beneficio del termine, con richiesta di integrale pagamento. D'altra parte, non risulta che entro i sei mesi successivi la banca si fosse attivata (necessariamente in via giudiziale: Cass. 1724/16 e Cass, 6823/01) per l'incasso del credito nei confronti della debitrice principale. Pertanto, non potendo operare la deroga al disposto dell'art 1957 cc (stante la nullità della clausola che la prevedeva, per quanto sopra osservato), appare effettivamente fondata la difesa dell'opponente secondo cui sarebbe venuto meno – per tale ragione – il diritto della banca a pretendere il pagamento nei confronti del fideiussore [REDACTED]. Il che avrebbe impedito anche a [REDACTED] di surrogarsi in tale pretesa in quanto, appunto, non più esistente nel momento in cui (a seguito dell'escussione di [REDACTED] da parte della banca) tale surrogazione avrebbe dovuto operare;

ritenuto, quindi, che apparendo allo stato fondato il motivo di opposizione appena valutato, sussistano i gravi motivi che giustificano la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento opposta;

rilevato che [REDACTED] ha chiesto la concessione dei termini di cui all'art 183, c. 6 cpc

PQM

- Sospende l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento oggetto di opposizione;
- Assegna alle parti i termini di cui all'art 183, c. 6 cpc e fissa per l'ammissione delle prove l'udienza del **16.3.2023 ore 10,30**. I termini decorreranno a partire dal momento della comunicazione della presente ordinanza

INOLTRE

- visto l'art. 221 c. 4 D.L. 34/2020 (convertito con legge 77/2020);
- visto l'art. 16, c. 1 D.L. 228/2021
- ritenuta l'opportunità di disporre la trattazione scritta della prossima udienza

Dispone

- che l'udienza del **16.3.2023** sia trattata con le modalità di cui all'art. 221 c. 4 D.L. 34/2020 **e che quindi i procuratori delle parti non compaiano.**

- Concede

ai procuratori:

- termine sino a **5 giorni prima** dell'udienza per il deposito di **deduzioni sintetiche e strettamente attinenti** all'incombente in trattazione.

Il giorno dell'udienza il Giudice redigerà verbale, dando atto delle note depositate dalle parti e assumerà quindi i provvedimenti di propria competenza.

Si rammenta alle parti che il mancato deposito della nota di cui sopra sarà considerato quale mancata comparizione della parte all'udienza

Al fine di garantire il tempestivo scarico della busta telematica contenente le note di cui sopra, si invitano le parti a contrassegnare con l'urgenza (campanellino) la busta, al momento del suo inoltro alla cancelleria.

Si comunichi

Verona, 14/11/2022

Il Giudice

Dott. Luigi Pagliuca